



Bruxelles, 24 giugno 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0193(COD)

9390/2/21
REV 2

PECHE 179
CODEC 814

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto¹. La proposta è stata presentata al Consiglio "Agricoltura e pesca" il 18 giugno 2018. Precedentemente, il 17 ottobre 2017, il Consiglio aveva adottato conclusioni su una relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"².

¹ Doc. 9317/18 + ADD 1-3.

² Doc. 13323/17.

2. Il regime dell'Unione per il controllo della pesca è definito principalmente in tre regolamenti del Consiglio: 1) il regolamento del 2009 sul regime di controllo unionale nel settore della pesca ("regolamento sul controllo")³, 2) il regolamento del 2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁴ e 3) il regolamento del 2019 sull'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)⁵. In altri regolamenti sono poi contenute norme specifiche aggiuntive relative ai controlli nel settore della pesca⁶.
3. La proposta della Commissione che modifica detti regolamenti si configura come la prima revisione di ampio respiro del regime dell'Unione per il controllo della pesca dalla sua ultima riforma avvenuta nel 2009. La maggior parte delle modifiche riguardano la revisione del regolamento sul controllo. I principali obiettivi della proposta sono: 1) allineare il regime per il controllo della pesca alla politica comune della pesca (PCP) riformata⁷, 2) creare coerenza fra il controllo della pesca e altre nuove politiche dell'Unione, 3) assicurare un controllo della pesca più efficace ed efficiente attraverso norme, procedure e strumenti migliorati, semplificati e ammodernati e 4) agevolare lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l'equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno.

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18). La proposta della Commissione fa riferimento al predecessore di tale regolamento risalente al 2005, che venne sostituito nel 2019, ossia il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁶ Ad esempio il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11) e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁷ Gli obiettivi e i principi della PCP sono enunciati nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 12 dicembre 2018⁸. Il Comitato europeo delle regioni ha deciso il 1° ottobre 2018 di non formulare un parere.
5. Il Parlamento europeo ha adottato emendamenti alla proposta della Commissione l'11 marzo 2021 e ha rinviato la questione alla commissione PECH per i negoziati interistituzionali⁹.
6. Il gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" (in appresso "gruppo") ha esaminato la proposta nel corso di riunioni svoltesi tra il 26 luglio 2018 e il 30 gennaio 2020. Per facilitare i lavori sul lungo testo legislativo ed elaborare un compromesso, la proposta è stata suddivisa in quattro blocchi.
7. Sulla base delle discussioni tenute in sede di gruppo e durante le videoconferenze informali dei membri del gruppo, le presidenze croata e tedesca hanno presentato testi di compromesso sul 1° e 2° blocco e su parte del 3° blocco¹⁰ e hanno compiuto importanti passi avanti nell'elaborazione di un compromesso sulle disposizioni contenute in tali blocchi. La presidenza croata ha riferito in merito ai progressi realizzati nel primo semestre del 2020 in occasione della videoconferenza informale dei ministri dell'Agricoltura e della pesca del 29 giugno 2020¹¹. Il Coreper ha discusso della relazione della presidenza tedesca sullo stato di avanzamento dei lavori in data 25 novembre 2020¹².

⁸ Doc. 9492/19.

⁹ Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)), P9_TA(2021)0076.

¹⁰ I docc. WK 5173/2020 REV 1 e WK 10304/2020 REV 1 contengono le ultime proposte di compromesso elaborate durante le presidenze croata e tedesca.

¹¹ Docc. 8729/20 e WK 7083/2020.

¹² Doc. 13087/20.

8. Durante l'attuale presidenza, i lavori si sono concentrati sul 3° e 4° blocco della proposta e sulla risoluzione delle questioni del 1° e 2° blocco rimaste in sospeso. Sulla base delle discussioni tenute in sede di gruppo e durante le videoconferenze informali dei membri del gruppo, la presidenza ha dapprima presentato un compromesso sull'intera proposta affinché potesse essere esaminato durante la videoconferenza informale dei membri del gruppo del 29 aprile¹³. A seguito di tale riunione, la presidenza ha presentato una prima versione riveduta del compromesso, che è stata esaminata in sede di gruppo il 20 maggio¹⁴. Se da un lato molte delegazioni erano favorevoli a questa versione riveduta, altre continuavano a nutrire forti preoccupazioni in merito a singole disposizioni.
9. Sulla scorta delle osservazioni formulate dalle delegazioni, la presidenza ha presentato una seconda versione riveduta del compromesso, che è stata esaminata in sede di gruppo il 3 giugno¹⁵. La maggior parte delle delegazioni ha sostenuto questo secondo compromesso riveduto, fatta salva una modifica. Il testo modificato è contenuto nell'ADD 1 alla presente nota. Alcune delegazioni hanno fatto presente che, per via di talune disposizioni contenute nel compromesso, non avevano potuto offrire il loro pieno sostegno.

II. IL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA IN VISTA DI UN ORIENTAMENTO GENERALE

10. Il compromesso della presidenza riguarda l'intera proposta della Commissione ad eccezione dei considerando, che non sono stati discussi in maniera approfondita. I considerando, come pure i nuovi considerando da aggiungere, intesi soprattutto a chiarire l'ambito di applicazione di talune disposizioni, saranno affrontati in un secondo tempo per riflettere i risultati dei negoziati con il Parlamento sull'articolato. Per certe disposizioni, nelle note a piè di pagina del compromesso della presidenza, sono forniti suggerimenti sui considerando.
11. Il compromesso della presidenza è stato elaborato sulla base delle discussioni tenute in sede di gruppo e durante le videoconferenze informali dei membri del gruppo, nonché delle numerose osservazioni scritte ricevute dalle delegazioni e di intensi contatti bilaterali. La presidenza ritiene che il compromesso esprima il migliore equilibrio possibile tra le posizioni di tutte le delegazioni e costituisca un'ottima base per le future discussioni con il Parlamento europeo.

¹³ Doc. WK 5389/2021.

¹⁴ Doc. WK 5389/2021 REV 1.

¹⁵ Doc. WK 5389/2021 REV 2.

12. Il compromesso della presidenza propone numerose modifiche alla proposta della Commissione. Le modifiche più pertinenti interessano i punti di seguito riportati (tutti i riferimenti riguardano gli articoli del regolamento sul controllo e sono in genere presentati seguendo l'ordine di apparizione degli articoli nel regolamento stesso).

a) **Controllo dei pescherecci di piccole dimensioni con alcune semplificazioni e un'esenzione limitata (articoli 9, 14 e 15 e nuovo articolo 15 bis bis)**

Come nella proposta della Commissione, il compromesso della presidenza prevede che i pescherecci di piccole dimensioni siano soggetti a obblighi riguardanti l'utilizzo di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e di strumenti di comunicazione elettronica, quali il giornale di pesca elettronico. Tuttavia, su richiesta di varie delegazioni che nutrivano preoccupazioni per la proporzionalità di tali norme, il compromesso prevede alcune semplificazioni per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri relativamente all'utilizzo dei sistemi VMS e degli strumenti di comunicazione elettronica (articolo 9, paragrafo 3, articolo 14, paragrafo 2, lettera d), e articolo 15, paragrafo 2), come pure un'esenzione limitata dall'obbligo di utilizzare i sistemi VMS per alcune navi di lunghezza inferiore a 9 metri, nel rispetto di condizioni rigorose (articolo 9, paragrafi 3 bis e 3 ter). Per agevolare l'introduzione dei sistemi VMS e degli strumenti di comunicazione elettronica per le flotte di piccole dimensioni, su richiesta di uno o più Stati membri la Commissione sviluppa sistemi a livello dell'Unione (nuovo articolo 15 bis bis).

Il Parlamento europeo appoggia le semplificazioni per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri per quanto riguarda i giornali di pesca elettronici.

La presidenza ritiene che il testo di compromesso rappresenti un giusto equilibrio tra le diverse posizioni degli Stati membri. Rafforza infatti il controllo delle flotte di piccole dimensioni e crea condizioni di parità tra segmenti di flotta diversi e tra gli Stati membri, prevedendo nel contempo un numero limitato di semplificazioni ed esenzioni giustificate.

b) Monitoraggio elettronico a distanza per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco (nuovo articolo 13)

Come nella proposta della Commissione, il compromesso della presidenza stabilisce norme per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco. Piuttosto che concentrarsi sui sistemi CCTV, come proposto dalla Commissione (articolo 25 bis), il compromesso della presidenza introduce sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM), che possono consistere in vari strumenti, ad esempio sensori e sistemi CCTV, in funzione degli sviluppi tecnici (nuovo articolo 13). Le navi da cattura di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che comportano un grave rischio di non conformità all'obbligo di sbarco devono essere dotate di sistemi REM. Gli Stati membri partecipano alla valutazione del rischio ed è previsto che gli Stati membri di bandiera e costieri responsabili dei controlli abbiano pari accesso ai dati. Il compromesso contiene inoltre varie garanzie concernenti la tutela del diritto alla vita privata, specie per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi CCTV (articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e articolo 112, paragrafo 3 ter).

Il Parlamento europeo prevede sistemi CCTV per le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri che comportano un rischio elevato di non conformità; introduce inoltre un sistema basato su incentivi e l'utilizzo obbligatorio dei sistemi CCTV in caso di recidiva.

Il compromesso della presidenza riflette l'approccio preferito dalla stragrande maggioranza degli Stati membri, garantendo il loro coinvolgimento nel processo inteso a determinare le categorie di navi interessate, l'accesso ai dati e il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali. A differenza del Parlamento, il compromesso della presidenza considera lo strumento REM a soli fini di controllo, e non in quanto sanzione.

c) Il margine di tolleranza nel giornale di pesca (articolo 14, paragrafi 4, 4 bis (nuovo) e 4 ter (nuovo))

Il compromesso della presidenza modifica notevolmente la proposta della Commissione riguardo alle norme sul margine di tolleranza tra le stime delle catture registrate nel giornale di pesca e i quantitativi derivanti dalla pesatura. Oltre a introdurre un'eccezione per i piccoli quantitativi di catture (minori o uguali a 50 kg, articolo 14, paragrafo 4), il compromesso prevede un più ampio margine di tolleranza per certi tipi di pesca (piccole specie pelagiche e specie industriali, specie analoghe e specie catturate nell'ambito della pesca mista che non sono sottoposte a cernita, articolo 14, paragrafi 4 bis e 4 ter) per andare incontro a specifiche difficoltà nella stima dei quantitativi di catture per questi tipi di pesca.

Il Parlamento europeo prevede inoltre norme speciali sul margine di tolleranza per alcuni tipi di pesca, con alcune differenze rispetto al Consiglio per quanto riguarda l'ambito di applicazione esatto.

La presidenza ritiene che il compromesso risponda a preoccupazioni molto importanti espresse da varie delegazioni e in generale, tenendo conto dell'intero compromesso, propone una soluzione accettabile per la maggior parte degli Stati membri.

d) Controllo della potenza del motore (articolo 39 e nuovo articolo 39 bis)

A differenza della proposta della Commissione, il compromesso della presidenza dispone che l'obbligo di dotare le navi di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare la potenza del motore si applichi soltanto alle navi provviste di motori che superano i 221 kilowatt, che utilizzano attrezzi trainati e che presentano un serio rischio di non conformità con le norme PCP in materia di potenza del motore. Gli Stati membri effettuano congiuntamente la valutazione del rischio, in collaborazione con l'EFCA. Il compromesso consente inoltre di regolarizzare la potenza del motore, a condizione che siano rispettati certi criteri (nuovo articolo 39, paragrafo 2 bis).

Il Parlamento europeo rimane più vicino alla proposta della Commissione e prevede inoltre l'utilizzo obbligatorio di dispositivi per il monitoraggio della potenza del motore a seguito di infrazioni commesse dall'operatore.

La presidenza ritiene che il compromesso rispecchi le preferenze della stragrande maggioranza delle delegazioni e proponga una soluzione proporzionata che garantisce un elevato grado di controllo, ove necessario.

e) Due nuovi capi: "Regionalizzazione" (nuovo articolo 46 bis) e "Pesca senza peschereccio" (nuovo articolo 54 quinquies)

Come da esplicita richiesta di alcune delegazioni, il compromesso della presidenza introduce un nuovo capo sulle misure di controllo regionali, che – sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità delle norme stabilite nel regolamento PCP¹⁶ – fornisce il fondamento per l'adozione degli atti delegati della Commissione intesi a integrare il regolamento sul controllo con specifiche misure di controllo regionali.

¹⁶ V. nota 7.

Il compromesso della presidenza contiene inoltre un nuovo capo sul controllo della pesca senza peschereccio, ad esempio la pesca dalla riva, ed estende talune disposizioni in materia di controllo, ad esempio quelle sulla tracciabilità dei prodotti, a questi tipi di pesca. Mira a garantire un certo grado di parità tra gli operatori che pescano con o senza peschereccio, assicurando nel contempo che le norme siano proporzionate all'impatto relativo di tali tipi di pesca sulle risorse marine.

Il Parlamento europeo segue lo stesso approccio per quanto riguarda la pesca senza peschereccio.

La presidenza rileva che l'inclusione di entrambi i nuovi capi raccoglie il favore della stragrande maggioranza delle delegazioni.

f) Pesca ricreativa (articolo 55)

Il compromesso della presidenza introduce importanti modifiche alla proposta della Commissione, continuando a preservare il necessario controllo delle attività di pesca ricreativa. Invece di prevedere un sistema generale di registrazione e rilascio di licenze per la pesca ricreativa, impone agli Stati membri di assicurare soltanto la registrazione – e la trasmissione delle catture – nel caso di specie soggette a misure specifiche di conservazione, ad esempio limiti di cattura in numero di esemplari per la pesca ricreativa.

Il Parlamento europeo introduce modifiche di portata meno vasta alla proposta della Commissione.

La presidenza osserva che il testo di compromesso, che tiene conto delle specifiche preoccupazioni degli Stati membri in cui la pesca ricreativa ha una forte tradizione, è ampiamente sostenuto dalle delegazioni.

g) Tracciabilità (articolo 58)

La proposta della Commissione prevede norme in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia freschi che trasformati. Alla luce delle preoccupazioni espresse da numerose delegazioni circa le duplicazioni e le incoerenze rispetto alla legislazione alimentare generale, il compromesso della presidenza contempla soltanto i prodotti freschi (articolo 58, paragrafo 9) e prevede norme dettagliate sulla marcatura delle partite nel regolamento sul controllo – piuttosto che in atti di esecuzione – e sulla tenuta di registri (articolo 58, paragrafi 5 bis e 6 bis). Il compromesso non impone l'obbligo di utilizzare un sistema digitale per la tracciabilità dei prodotti (articolo 58, paragrafo 6 ter).

Il Parlamento europeo mira a regolamentare la tracciabilità dei prodotti trasformati nel regolamento sul controllo.

La presidenza rimarca che le opinioni delle delegazioni sono mutate in maniera considerevole riguardo a singoli elementi della disposizione sulla tracciabilità. Sulla scorta di numerose osservazioni e discussioni ritiene che il compromesso esprima le preferenze della maggior parte delle delegazioni e tenga conto, per quanto possibile, delle opinioni di tutte le delegazioni.

h) Pesatura dei prodotti della pesca (articolo 60)

Il compromesso della presidenza reintroduce le deroghe attualmente in vigore riguardanti la pesatura dei prodotti della pesca al momento dello sbarco, che non erano più contemplate nella proposta della Commissione.

Il Parlamento europeo segue un approccio molto simile.

La presidenza ritiene che vi sia ampio sostegno tra le delegazioni in merito al mantenimento di tale deroga.

i) Revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 90 a 93 e allegati III e IV)

Sulla scorta di numerose osservazioni e intense discussioni tenute in sede di gruppo e durante le videoconferenze informali dei membri del gruppo, il compromesso della presidenza propone varie modifiche alla proposta della Commissione. Il compromesso:

- prevede la possibilità di ricorrere a sanzioni amministrative e/o penali, e non soltanto a sanzioni amministrative (articolo 89 bis, paragrafo 1, e articolo 91 bis, paragrafo 5);
- suggerisce di limitare il numero di infrazioni che sono di per sé gravi e di ampliare l'elenco delle infrazioni che sono gravi in virtù di una decisione delle autorità competenti degli Stati membri sulla base di criteri uniformi definiti nell'allegato IV (articolo 90, paragrafi 2 e 3);
- propone un allegato IV nuovo e strutturato in maniera diversa, contenente criteri chiari per ciascuna infrazione di cui occorre determinare la gravità;
- non prevede un importo minimo per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria (articolo 91 bis, paragrafo 1); e
- prevede che i punti assegnati per un'infrazione grave siano trasferiti ai futuri titolari della licenza, qualora il peschereccio o la licenza siano venduti (articolo 92, paragrafo 3).

L'approccio adottato e gli emendamenti specifici suggeriti dal Parlamento europeo differiscono da quanto figura nel testo di compromesso, sebbene prevedano anch'essi sanzioni amministrative e/o penali.

La presidenza ritiene che il compromesso proposto tracci la via da seguire preferita dalla stragrande maggioranza delle delegazioni e nel contempo soddisfi, per quanto consentito dall'approccio scelto, i desideri di specifiche delegazioni che avrebbero preferito perseguire un approccio differente, in particolare riguardo all'allegato IV. Malgrado le numerose modifiche apportate alla proposta della Commissione, il compromesso facilita la predisposizione di un sistema sanzionatorio più efficace ed equo.

j) Detrazioni e adeguamenti dei contingenti (nuovo articolo 105, paragrafi 2 bis e 3 bis, e nuovo articolo 107 bis)

In risposta a preoccupazioni concrete espresse da alcune delegazioni, il compromesso della presidenza introduce due nuove disposizioni per far fronte alle conseguenze del superamento dei contingenti da parte di uno o più Stati membri nel quadro di accordi internazionali. Le nuove disposizioni prevedono che la Commissione proceda a detrazioni dal contingente dello Stato membro all'origine del superamento (articolo 105, paragrafi 2 bis e 3 bis) nello stesso lasso di tempo cui si applicano le detrazioni nel quadro di detti accordi e che il Consiglio adegui le possibilità di pesca degli Stati membri che non sono all'origine di superamenti, in modo che non debbano subire conseguenze negative derivanti dal superamento dei contingenti ad opera di altri Stati membri (articolo 107 bis).

La presidenza rileva che le nuove disposizioni proposte, che affrontano un aspetto importante e al momento non regolamentato, sono ampiamente sostenute dalle delegazioni.

k) Inizio tardivo dell'applicazione delle disposizioni (articolo 9, paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 8 bis, articolo 54 quinquies, paragrafo 3, e numerosi altri articoli)

Mentre la proposta della Commissione dispone che il regolamento modificativo inizi ad applicarsi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, il compromesso della presidenza prevede che talune disposizioni specifiche, in particolare quelle riguardanti la pesca su piccola scala e quelle che richiedono adeguamenti importanti negli Stati membri, ad esempio in merito ai sistemi VMS e al giornale di pesca elettronico, come pure quelle che introducono modifiche di rilievo o norme completamente nuove, ad esempio in materia di la pesca senza peschereccio, inizino ad applicarsi 48 mesi dopo l'entrata in vigore (articolo 9, paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 8 bis, e articolo 54 quinquies, paragrafo 3).

Anche il Parlamento europeo prevede un inizio tardivo dell'applicazione (48 mesi dopo l'entrata in vigore) per numerose disposizioni.

La presidenza ritiene che l'inizio dell'applicazione per fasi, quale stabilita nel suo compromesso, rifletta il desiderio di un'ampia maggioranza delle delegazioni e consenta di preparare adeguatamente l'attuazione del regime di controllo riformato.

13. Il 16 giugno 2021 il Coreper ha approvato il compromesso della presidenza in vista di un orientamento generale sul regolamento che modifica vari regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, figurante nell'addendum 1 alla presente nota (doc. 9390/2/21 REV 2 ADD 1). La delegazione spagnola ha indicato che avrebbe formulato una dichiarazione, che è stata diffusa nell'addendum 2 alla presente nota (doc. 9390/2/21 REV 2 ADD 2).

III. CONCLUSIONE

14. Si invita il Consiglio ad adottare l'orientamento generale sul regolamento che modifica vari regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, figurante nell'addendum 1 alla presente nota (doc. 9390/2/21 REV 2 ADD 1).
-